



COMUNE DI RIO MARINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 28 marzo 2003

TITOLO I
Lavori in economia

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione

Il presente Titolo disciplina l'attività negoziale del Comune riferita ai lavori che, nell'ambito dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge II febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 88 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per loro natura possono essere eseguiti in economia. Tutti gli importi riportati nel presente regolamento sono al netto dell'LV.A

Articolo 2 - Tipologie di lavori eseguibili in economia

Sono eseguibili in economia, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento d'attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, i lavori, il cui importo complessivo relativo a tutto il rapporto contrattuale non sia superiore a 200.000 €, ex art. 24, comma 6, della Legge n. 109/1994, di seguito elencati:

- 1) la manutenzione e le riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze compresa la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
- 2) le opere non programmabili per la difesa dalle calamità e le opere che si rendono necessarie, in conseguenza di un evento calamitoso, per mettere in sicurezza il territorio comunale;
- 3) la manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze;
- 4) la manutenzione, l'adattamento e la riparazione di locali, con i relativi impianti, presi in affitto ad uso degli uffici dell'Amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- 5) la manutenzione e lo spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento o di sollevamento, e dei bagni pubblici;
- 6) la manutenzione di tutti i tipi di impianti presenti nei fabbricati comunali e loro pertinenze e negli spazi pubblici in genere;
- 7) la manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- 8) la manutenzione dei cimiteri;
- 9) i puntellamenti e le demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti;
- 10) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di appaltatori negligenti o quelli da eseguirsi nei casi di risoluzione del contratto;
- 11) i lavori necessari per la compilazione dei progetti di opere pubbliche;
- 12) i lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- 13) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;

14) altri lavori di manutenzione non indicati nelle voci precedenti quando l'importo non sia superiore a 50.000 €;

15) interventi che per le loro caratteristiche non richiedano il livello di progettazione previsto dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, con particolare riguardo agli interventi, da qualificarsi come "lavoro", anche se la fornitura assume carattere economico prevalente.

È vietata la suddivisione artificiosa del valore o della natura delle prestazioni per consentire l'applicazione del presente regolamento, anziché l'applicazione della normativa sugli appalti.

Articolo 3 - Sistemi di esecuzione

I lavori che, ai sensi del presente regolamento, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo;

c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Articolo 4 - Amministrazione diretta

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; essi sono eseguiti da personale dell'Amministrazione, impiegando materiali acquistati direttamente e mezzi in proprietà o a nolo. I lavori realizzati in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000

Articolo 5 - Cottimo

Sono eseguiti mediante cottimo i lavori per i quali si rende necessario od opportuno, l'affidamento a ditte esterne.

L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

I lavori realizzati a mezzo di cottimo non possono comportare una spesa complessiva superiore a 200.000 €.

Articolo 6 - Procedure

Ogni lavoro da eseguirsi in economia, sia in amministrazione diretta che a cottimo, deve essere preceduto da apposito atto di autorizzazione a contrattare secondo quanto disposto dal Regolamento contratti, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.V.E.L.); in particolare tale atto deve contenere:

- la causa per la quale i lavori devono avere luogo;
- l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;
- l'eventuale esonero dalla cauzione per importi non superiori a 50.000

La richiesta di preventivi-offerta, inoltrata anche a mezzo fax o altri strumenti telematici, dovrà contenere l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione dei lavori o delle forniture.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei lavori da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo del tempo previsto e si potrà procedere a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno verifichi.

Per lavori di importo pari o superiore a 50.000 €, l'affidamento è preceduto da indagini di mercato, eccetto il caso in cui la specialità del lavoro sia tale da rendere necessario od opportuno il ricorso a numero inferiore di partecipanti.

Per lavori di importo inferiore a 50.000 € l'affidamento è preceduto da indagini di mercato, con le modalità di cui all'art. 32 del Regolamento dei Contratti, fra almeno tre ditte, eccetto il caso in cui la specialità del lavoro sia tale da rendere necessario od opportuno il ricorso a numero inferiore di partecipanti.

Per i lavori di importo inferiore a 10.000 € si può procedere ad affidamento diretto; in questo caso il/i

preventivo/i-offerta potrà/potranno pervenire anche a mezzo fax o altri strumenti telematici.
I preventivi dovranno essere conservati agli atti a cura dell'ufficio richiedente

Articolo 7 - Scelta del contraente

Ai fini della qualificazione, per importi inferiori a 50.000 €:

- ❑ i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenente la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- ❑ i requisiti attinenti alla capacità economica-finanziaria e la capacità tecnica-organizzativa, sono dimostrati attraverso la produzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

Ai fini della qualificazione, per importi superiori a 50.000 €:

- ❑ i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenente la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- ❑ i requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono dimostrati come previsto dal medesimo decreto

Il responsabile del procedimento:

- ❑ per importi inferiori a 50.000 €, in relazione all'importo del lavoro e alle sue dirette conoscenze dell'impresa, potrà accertare la sussistenza dei requisiti di carattere generale chiedendo la produzione dei certificati previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
- ❑ per importi superiori a 50.000 € dovrà accertare la sussistenza dei requisiti di carattere generale chiedendo la produzione dei certificati previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

La qualificazione dovrà essere effettuata solo nei confronti dell'impresa aggiudicataria del lavoro. In caso di subappalto si adotteranno le modalità di qualificazione previste dal presente articolo. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito. L'ordinazione dei lavori disciplinati dal presente regolamento deve essere effettuata mediante buoni d'ordine o con scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o anche mediante sottoscrizione di apposito contratto.

Articolo 8 - Competenze

I lavori disciplinati dal presente regolamento sono di competenza dei servizi che direttamente o indirettamente debbano adottare le procedure disciplinate dal presente regolamento. Gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 6, sono di spettanza del responsabile del procedimento. Gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 7, sono di spettanza del direttore dei lavori.

Articolo 9 - Opere urgenti

I casi di urgenza e di somma urgenza dovranno essere gestiti come previsto dagli articoli 146 e 147 del del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. In base a quanto stabilito dall'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati al verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato deve essere data contestualmente alla regolarizzazione.

Articolo 10 - Direzione lavori

Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori che si eseguono in economia, provvedono i settori competenti con il proprio personale.

Articolo II - Contenuto del contratto di cottimo

Nel contratto di cottimo saranno indicati:

- a) la prestazione oggetto del contratto;
- b) i prezzi unitari e/o l'importo a corpo;
- c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
- d) i termini delle prestazioni;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità;
- g) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero in sede di approvazione del progetto esecutivo;
- h) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie e contro l'invalidità e sulla osservanza dei con collettivi di lavoro;
- i) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplicedenuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Per importi inferiori a 15.000 € non è dovuta cauzione.

Lo schema del contratto di cottimo dovrà essere approvato assieme al progetto esecutivo.

Per i lavori di importo inferiore a 7.500 Euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'assunzione della determinazione di affidamento da parte del Responsabile dell'Ufficio, sottoscritta per accettazione dal cottimista.

Per i lavori di importo uguale o superiore ai 7.500 Euro, viene stipulato contratto in forma pubblico - amministrativa.

Articolo 12 - Pagamenti

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione a prestazione svolta o, In corso d'opera, mediante rate di acconto, dietro presentazione di regolari fatture.

Le fatture, che devono avere il riferimento ai lavori, non potranno in ogni caso essere pagate se non munite del visto di liquidazione.

La procedura di liquidazione e pagamento è quella prevista dal regolamento di contabilità.

I lavori che per loro natura o per l'importo esiguo della prestazione si giustificano mediante fattura saranno sottoposti alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondono agli accordi intercorsi.

Articolo 13 - Rapporti con l'Osservatorio dei Lavori Pubblici

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione all'albo pretori o dei nominativi degli affidatari.

Tali adempimenti dovranno essere assunti dal Responsabile del procedimento che potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Opere Pubbliche.

TITOLO II Forniture e servizi in economia

Articolo 14 – Oggetto

Il presente Titolo disciplina le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per l'acquisizione di beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro IVA esclusa.

Articolo 15 - Beni e Servizi in economia

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

- a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ente;
- b) i servizi di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, indagine e rilevazione;
- c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- d) acquisto di libri, riviste, giornali, e pubblicazioni di vario genere;
- e) rilegatura di libri e pubblicazioni;
- f) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- g) spedizione, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- h) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- i) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
- j) spese di rappresentanza;
- k) spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- l) spese per costi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- m) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione; o) polizze d'assicurazione;
- n) acquisizione di beni e servizi. nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- o) contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- p) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- q) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- r) forniture di giochi, arredo urbano ed accessori per impianti sportivi;
- s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti
- t) scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- u) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- v) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- w) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- x) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto;
- y) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle voci precedenti, quando l'importo non è comunque superiore ai 50.000,00 Euro.

Art. 16 - Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento. Tale divieto si applica anche al precedente Titolo I.

Art. 17 - Responsabile del Servizio

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio interessato.

Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 18 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 10.000 euro.

Il suddetto limite è elevato a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

La richiesta alle ditte di preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le eventuali garanzie;
- c) le caratteristiche tecniche;
- d) la qualità e la modalità di esecuzione;
- e) i prezzi;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le modalità di scelta del contraente;
- h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di re scindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene secondo i criteri contenuti nella lettera di invito.

Art. 19 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi.

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione di beni e servizi, secondo quanto previsto dal presente articolo.

- a) Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
- b) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- c) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- d) la qualità e la modalità di esecuzione;
- e) gli estremi contabili (capitolo);
- f) la forma di pagamento;
- g) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- h) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Lo schema di contratto deve essere approvato assieme al progetto esecutivo.

Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 7.500 Euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'assunzione della determinazione di affidamento da parte del Responsabile

dell'Ufficio, sottoscritta per accettazione dal cottimista.

Per l'acquisizione di beni e servizi di importo uguale o superiore ai 7.500 Euro, viene stipulato contratto in forma pubblico -amministrativa.

I pagamenti sono disposti, successivamente alla presentazione delle fatture, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Art.20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa nazionale di riferimento.